



Ministero
dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

**COMMISSIONE PER LA DETERMINAZIONE DELLA DIMENSIONE AZIENDALE
AI FINI DELLA CONCESSIONE DI AIUTI ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE**

SEDICESIMA RIUNIONE – 23 LUGLIO 2015 – RISPOSTE AI QUESITI

N. 58


D. Una nostra associata ci chiede un'interpretazione del DM 18/04/2015 sul calcolo delle ULA ai fini della determinazione della dimensione d'impresa.

La risposta al quesito n. 33 della Sesta riunione della Commissione, chiarisce che il calcolo delle ULA viene effettuato in base all'effettiva presenza in azienda, escludendo dal calcolo delle ULA il periodo nel quale i dipendenti sono stati in cassa integrazione in deroga o in cassa integrazione guadagni straordinaria. L'azienda nostra associata ci chiede se tale trattamento vada applicato anche ai dipendenti in cassa integrazione ordinaria, in contratto di solidarietà o in procedure di mobilità, chiedendo nello specifico se, anche in questi casi, i lavoratori coinvolti vanno considerati solo per l'effettiva presenza, conteggiandoli in frazioni di ULA in misura proporzionale tra le ore effettivamente lavorate e quelle fissate dal contratto collettivo di riferimento. **(CONFINDUSTRIA VICENZA – 16^ RIUNIONE – 23/07/2015) (CALCOLO ULA)**

R. *In relazione al quesito si rappresenta che l'applicazione del criterio dell'ULA consente di includere nel calcolo i dipendenti solo per il periodo in cui effettivamente svolgono l'attività lavorativa. Tenuto conto di ciò si possono applicare le medesime modalità indicate per i dipendenti con contratto in part-time a quelli con contratto di solidarietà. Per quanto riguarda i dipendenti in cassa integrazione ordinaria, si conferma che gli stessi devono essere conteggiati. Infine, per i dipendenti in mobilità si applica il medesimo criterio previsto per la cassa integrazione guadagni straordinaria.*

N. 59

D. Stiamo analizzando, ai fini dell'ammissione al Fondo di Garanzia della società ALFA, la dimensione aziendale di un gruppo aziendale avente la seguente struttura:



Considerato che di norma, ai fini del computo della dimensione aziendale, i valori (Attivo, Fatturato e Dipendenti) vengono computati in modo proporzionale in funzione della tipologia di legame con le diverse imprese appartenenti al gruppo (Associata o Collegata), chiediamo se è possibile escludere dal conteggio l'azienda OMEGA e conseguentemente l'impresa DELTA, considerato che:

- la suddetta impresa OMEGA è in amministrazione straordinaria dal 2004;
- in capo ad OMEGA risulta in attesa di omologazione la "Proposta di concordato con assuntore" oggetto di sentenza del 2005;
- l'impresa risulta tuttora REGISTRATA e ISCRITTA alla CCIAA, benché sostanzialmente inoperativa.

Quanto sopra è anche dichiarato dal procuratore delle società OMEGA. (**CREDITO EMILIANO – 16^a RIUNIONE – 23/07/2015**) (**IMPRESE IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA**)

R. *Nel calcolo della dimensione aziendale si pone il problema di se e come calcolare quelle imprese soggette ad amministrazione straordinaria che hanno un rapporto partecipativo di collegamento o associazione con l'impresa di cui si deve calcolare la dimensione.*

Al riguardo è da considerare che il rilievo attribuito ai rapporti di collegamento o di associazione dalla Raccomandazione 6 maggio 2003 della Commissione europea è funzionale a individuare quelle situazioni in cui il legame tra imprese consente l'esercizio di poteri che sono espressione di una dinamica di gruppo o comunque di una realtà imprenditoriale più estesa rispetto alla singola società di cui bisogna tener conto in sede di determinazione della dimensione aziendale.

Se questa è la logica di fondo in base alla quale si attribuisce rilievo ai legami tra imprese, non dovrebbero rilevare quei rapporti tra imprese in cui la società che è soggetta a collegamento o ad associazione risulti anche sottoposta a una procedura di natura concorsuale che si caratterizza per il fatto di sottrarre la gestione dell'impresa all'imprenditore/debitore. In questo caso infatti la società controllante o che presenta un rapporto associativo attivo non ha strumenti per intervenire nella gestione della società soggetta alla procedura concorsuale.

In tale ambito rientrano quelle discipline per la ristrutturazione delle grandi imprese (quali ad esempio la c.d. Prodi-bis o il decreto c.d. Marzano) che prevedono, con apposito decreto ministeriale, lo spossessamento del debitore e l'affidamento al commissario straordinario della gestione dell'impresa e dell'amministrazione dei beni dell'imprenditore insolvente.

La società quindi che controlla o ha una partecipazione qualificata in una società soggetta a tali procedure non deve tener conto dei dati di quest'ultima.

N. 60

D. La società Alfa Srl è capogruppo con attività così qualificata: *holding impegnata in attività gestionale*. La società Beta Spa, facente parte di un gruppo diverso e quindi non soggetta formalmente alla direzione e al coordinamento di Alfa Srl, ha emesso un prestito obbligazionario



con diritto di conversione in azioni, interamente sottoscritto da Alfa Srl. Alfa Srl detiene già ora il 20% delle azioni costituenti il capitale sociale di Beta Spa. I settori in cui operano i due gruppi sono vari ma adiacenti (impiantistica elettrica). Nell'ipotesi in cui Alfa Srl decidesse di optare per la conversione delle obbligazioni in azioni, diverrebbe - almeno - associata alla società Beta (partecipazione superiore al 25% del capitale sociale), con sicuro superamento per quest'ultima delle soglie dimensionali di PMI. Tali soglie sarebbero ora rispettate da Beta Spa, considerando le dimensioni complessive del gruppo al quale appartiene. La presenza dell'opzione di conversione da capitale di credito a capitale di rischio per effetto della sottoscrizione di obbligazioni convertibili, di importo molto elevato relativamente al capitale sociale di Beta Spa e tale da alterare sicuramente l'equilibrio proprietario, esercitabile in ogni momento da parte di Alfa Srl, deve essere valutato ai fini della qualifica di PMI di Beta Spa? **(CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO – 16[^] RIUNIONE – 23/07/2015) (PRESTITO OBBLIGAZIONARIO CONVERTIBILE IN AZIONI)**

R. Il problema posto consiste nel decidere se e in quale misura i dati di Alfa debbano sommarsi a quelli di Beta, considerato il prestito obbligazionario con diritto di conversione in azioni, esercitabile in ogni momento, che è stato interamente sottoscritto dalla Società Alfa Spa, la quale già detiene il 20% della Società Beta.

Si consideri preliminarmente che tutta la legislazione comunitaria (e nazionale) prevede la possibilità di applicare alle PMI trattamenti preferenziali in considerazione della loro minore forza economica e, in particolare, della maggiore difficoltà a reperire la finanza necessaria all'esercizio d'impresa sui mercati dei capitali (si veda a puro titolo di esempio il "considerando" 9 della Raccomandazione 2003/361/CE).

Merita inoltre ricordare che tutta la giurisprudenza comunitaria in materia di aiuti di Stato regolarmente valuta sempre la situazione di fatto, prescindendo dagli aspetti formali.

Nel caso in esame il presupposto del limitato potere economico appare immediatamente carente, dal momento che Beta non ha avuto nessuna difficoltà a trovare un finanziatore in Alfa, che è già azionista di Beta per il 20%.

Va rilevato inoltre che nel quesito così come formulato, mentre non è dichiarato a quale livello teorico potrebbe al limite salire la partecipazione azionaria di Alfa, d'altro canto è esplicitamente chiarito che l'opzione di conversione potrebbe essere esercitata, sembra di capire in tutto o in parte, "in ogni momento" e, più importante, che già attualmente Beta non è "soggetta formalmente alla direzione e al coordinamento di Alfa".

Senza esprimere qui un giudizio definitivo, che comunque potrebbe essere espresso solo una volta in possesso di più completi e precisi dati aziendali e che comunque non spetta a questa Commissione esprimere, si raccomanda alla società interessata di valutare la propria situazione effettiva e i reali rapporti con Alfa alla luce di quanto sopra.